



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 16 gennaio 2014, n.18

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. 44/2012 e r.r. 18/2013. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con screening di incidenza del progetto "PO-FESR. Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.5. Programma stralcio di interventi di area vasta 'Murgia' - Comune di Gravina in Puglia - Via Deledda - 'Lavori di difesa dell'abitato dal rischio frane e dissesto idrogeologico codice FE2.300073 per un importo di € 1.250.000,00" - Autorità procedente: Comune di Gravina in Puglia (BA). ID4620.

L'anno 2014 addì 16 del mese di Gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. 15930 del 24.05.2013, pervenuta il 24.05.2013 ed acquisita al prot. n. 5176 del 31.05.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Gravina di Puglia presentava istanza di Valutazione di incidenza ambientale riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006 in relazione all'intervento in oggetto, allegando la seguente documentazione:

questo Ufficio con nota prot. n. 6014 del 19.06.2013, avendo rilevato che l'approvazione del progetto relativo all'istanza di cui sopra comportava variante allo strumento urbanistico generale, comunicava quanto segue: "[...] non si può allo stato ritenere che la variante sia esclusa dall'ambito di applicazione della VAS, così come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente - rispettivamente il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientali) e ss.mm.ii. e la l.r. 44/2012 (Disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica)", evidenziando altresì che "[...] Corre tuttavia l'obbligo di osservare che la suddetta l.r. 44/2012 (ai commi 11 e 12 dell'art. 3) demanda a successivi atti della Giunta Regionale la definizione di "ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS", la cui predisposizione è in corso. Pertanto, non si può escludere che - in seguito alla ulteriore definizione dell'ambito di applicazione della VAS - alla fattispecie di piani e programmi in cui ricade la variante sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio potrà applicarsi una differente disciplina che comporti una semplificazione delle procedure previste";

conseguentemente il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 24541 del 31.07.2013 acquisita al prot. n. 8694 del 17.09.2013 del Servizio Ecologia, presentava a questo Ufficio regionale, quale autorità competente per la VAS, istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della l.r. 44/2012, allegando la Delibera n.104 del 5.07.2013 con cui la Giunta comunale disponeva l'avvio di tale procedimento, unitamente ad i seguenti elaborati in formato digitale:

Tav. A - Relazione descrittiva e tecnica;

Tav. B - Relazione di prefattibilità ambientale;
Tav. B1 - Valutazione di incidenza ambientale;
Tav. C - Relazioni geologica e sismica;
Tav. C1 - Indagini geologiche e prove di laboratorio;
Tav. C.2 - Relazione geotecnica;
Tav. D.1.1. - Corografia;
Tav. D.1.2. - Stralcio PRG - Catastale;
Tav. D.1.3. - Inquadramento nel P.C.T.;
Tav. D.1.4. - Inquadramento nel P.U.T.T.;
Tav. D.1.5. - Delimitazione aree a rischio frane delimitate dal PAI Basilicata;
Tav. D.1.6. - Cave e discariche;
Tav. D2 - Planimetria generale stato di fatto;
Tav. D3 - Stralcio planimetrico opere in progetto - via Deledda;
Tav. D4 - Rilievo stato di fatto - via Deledda;
Tav. D5 - Rilievo via Deledda di progetto;
Tav. D6 - Sezioni stato di fatto;
Tav. D7 - Sezioni stato di progetto;
Tav. D8 - Particolare sezione e prospetto via Deledda;
Tav. D9 - Stralcio planimetrico muro di progetto - via Palermo;
Tav. D10 - Planimetria opere in progetto via Deledda e aree a rischio idrogeologico delimitate dal PAI Basilicata;
Tav. D11 - Planimetria opere via Palermo e aree a rischio idrogeologico delimitate dal PAI Basilicata;
Tav. D12 - Particolare strutture - trincee drenanti;
Tav. E1 - Piano particellare di esproprio via Deledda;
Tav. E2 - Piano particellare di esproprio via Palermo;
Tav. F - Rilievo delle interferenze;
Tav. G - Elenco prezzi unitari;
Tav. H - Computo metrico;
Tav. I - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Tav. L - Cronoprogramma dei lavori;
Tav. M - Quadro economico;
Tav. N - Elenco ditte da espropriare;
Tav. O - Calcoli preliminari delle strutture;
Tav. P - Capitolato speciale d'appalto;
Tav. Q - Calcolo tubazione di scarico;

in data 30.10.2013 entrava in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09.10.2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15.10.2013, che:

- all'articolo 7 individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;
- al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 - "Disposizioni transitorie" - del Regolamento medesimo stabilisce che l'autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all'autorità competente l'applicazione dell'articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso."A tal fine:
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l'autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l'autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità

applicando le pertinenti disposizioni dell'articolo 7, e l'autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;

- in caso di esito negativo, l'autorità competente comunica all'autorità procedente che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio”

in virtù dell'entrata in vigore del suddetto regolamento regionale, questo Ufficio, con nota prot. n. 11478 del 6.12.2013, comunicava al Comune di Gravina in Puglia che “[...] sulla base di una ricognizione preliminare della documentazione presentata, si segnala che la variante di cui trattasi potrebbe rientrare in una delle seguenti previsioni di esclusione dalla procedura di VAS stabilite dall'art. 7 del predetto Regolamento: comma 2, lettera a), punto VIII; comma 2, lettera d)”;

in riscontro alla suddetta comunicazione il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 3970 del 10.12.2013, acquisita al prot. n. 11865 del 17.12.2013 del Servizio Ecologia formulava la seguente richiesta: “[...] in merito all'oggetto, si chiede come da suggerimento di codesto Servizio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. A) punto VIII del r.r. 18/2013, l'esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e, contestualmente, la riattivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale secondo gli elaborati progettuali già inoltrati”;

con successiva nota prot. n. 40174 del 12.12.2013, a firma del Dirigente della Direzione III - Area tecnica, il Comune di Gravina in Puglia integrava la suddetta richiesta tramite la presentazione della seguente attestazione ai sensi dell'art. 8.2, lettera a), del richiamato regolamento regionale:”l'intervento rientra nei casi in cui si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, così come previsto dall'art. 7.2 lett. a) punto VIII del R.R. n. 18/13, l'intervento non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, allegando alla stessa una relazione tecnica inerente la sussistenza della richiamata condizione di esclusione, a firma dell'ing. Michele Caputo, in qualità di progettista dell'intervento di che trattasi;

atteso che, nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di Gravina in Puglia;

- il proponente è il Comune di Gravina in Puglia;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012, competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando l'intervento nella categoria dei “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.).

atteso, altresì, che:

- l'intervento risulta finanziato nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 Asse II Linea 2.3. “Programma stralcio di Area Vasta “Murgia”, approvato con DGR n. 2688 del 28.12.2009, per cui trova applicazione l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- il parere di Valutazione di Incidenza, necessario a causa della presenza di siti rete Natura 2000, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii;

preso atto di quanto attestato dall'autorità precedente nella richiamata nota prot. n. 40174 del 12.12.2013;

verificata, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS di cui al richiamato articolo 7.2, lettera a), punto VIII del regolamento regionale in parola, sulla base della succitata documentazione presentata dall'autorità precedente, si procede, di seguito, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening di valutazione di incidenza" del procedimento in epigrafe, espletata sulla base degli atti amministrativi e della documentazione tecnica presentati a corredo dell'istanza di cui alla richiamata nota prot. n. 15930 del 24.05.2013, pervenuta il 24.05.2013 ed acquisita al prot. n. 5176 del 31.05.2013.

Nell'elaborato "Relazione descrittiva e tecnica" (pag. 1) si legge che, in data 11.12.2008 e 20.06.2009, si sono verificati dei movimenti franosi a Gravina in Puglia, alle località via Deledda e via Palermo, che hanno comportato la chiusura di una strada comunale (via Deledda - via Morante), interamente occupata dal materiale terroso, l'ostruzione di un fosso e situazioni di pericolo per i fabbricati ubicati sia a monte che a valle della frane (quali abitazioni private e parte plesso scolastico ITC "Bachelet").

L'istanza in oggetto è volta ad eliminare il dissesto nella zona S-SE del centro urbano di Gravina in Puglia, attraverso la realizzazione opere di contenimento dei drenaggi ed opere di ingegneria naturalistica (pagg. 1-5).

Nel merito, per quel che riguarda l'intervento in via Deledda si prevede (parte 3 "Tav. B.1 - Valutazione di incidenza Ambientale"):

- demolizione muretto esistente parzialmente distrutto dal movimento franoso, e sua ricostruzione (in cemento armato) con una traslazione di circa 2 m;
- realizzazione muri di sostegno su pali, nella parte centrale del corpo in frana;
- drenaggio dei terreni argillosi saturi di acqua mediante trincee drenanti, non superiore ai 2 m, da realizzarsi nella sola parte alterata delle argille subappennine;
- realizzazione di una gabbionata riempita con materiale in pietrame calcareo (a monte della struttura dei pali);
- protezione superficiale del pendio mediante graticciata intessita su pali (a valle della struttura in pali);
- posizionamento di piante ad alto fusto autoctone (a monte della struttura dei pali).

Si prevede inoltre, a monte del muro, su pali il posizionamento di una canaletta in cls avente larghezza pari a 50 cm ed altezza pari a 20 cm che convoglierà le acque in un pozzetto e poi in un tratto di fogna bianca.

In prossimità di via Palermo il versante che insiste sulla stessa via presenta una situazione di incipiente allentamento dei terreni argillosi superficiali (circa 3m): qui è prevista la realizzazione di un muro di sostegno, di lunghezza pari a circa 20 m ed altezza di 5 m, per fronteggiare la situazione di incipiente allentamento dei terreni argillosi superficiali.

L'area di interesse ricade nel Sito di Importanza Comunitaria - Zona di Protezione Speciale "Murgia alta" - cod. IT9120007, oltre che nell'IBA 135 "Murge" e le due aree interferiscono con aree individuate a rischio idrogeologico elevato R3 ed a rischio idrogeologico medio R2 dal Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della Basilicata. In relazione alla presenza di aree interessate dal PAI l'Autorità di Bacino della Basilicata nella nota prot. n. 3085/8002 dell'11.10.2011.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435/2013 si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP- Versanti pendenze 20%

- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC-ZPS "Murgia Alta")
- 6.3.2 - Componenti valori percettivi
- UCP con visuali

Considerato che:

- l'osservazione delle ortofoto evidenzia che le aree in cui è avvenuto il movimento franoso, prossime all'edificato, sono interessate dalla presenza di seminativo (CGR 2000 e AIMA 1997) attualmente coperto in parte dalla frana (ortofoto Sit Regione Puglia 2010);
- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari), la Provincia di Bari e il Comune di Gravina in Puglia (BA) concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato in base degli elementi contenuti nella documentazione presentata che:

- per quanto attiene la fase 1 di "screening d'incidenza", non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Murgia alta" IT 9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, a condizione che si osservi la seguente prescrizione: come indicato dall'Autorità di Bacino della Basilicata nella nota prot. n. 3085/8002 dell'11.10.2011 "l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché degli interventi di cui alle lettere c (qualora riguardino parti strutturali dei manufatti), d, e, f, i e j di cui al presente comma, punto 3.1., dovrà essere preceduta da studi comprendenti, la caratterizzazione, geologica, idrogeologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto o potenziali, nonché da verifiche di stabilità e di efficacia delle soluzioni progettuali proposte al fine di rendere compatibili le trasformazioni previste. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, all'Amministrazione comunale e/o agli Uffici regionali competenti, che potranno richiedere eventuale ulteriore documentazione" (art. 17 comma 3.2.) delle NTA dell'AdB;
- per quanto attiene la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS di cui al richiamato articolo 7.2, lettera a), punto VIII del regolamento regionale in parola:
 - si possano dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, si debba escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della l.r. 44/2012 l'intervento "PO-FESR. Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.5. Programma stralcio di interventi di area vasta 'Murgia' - Comune di Gravina in Puglia - Via Deledda - 'Lavori di difesa dell'abitato dal rischio frane e dissesto idrogeologico codice FE2.300073 per un importo di € 1.250.000,00" ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2 lettera a.viii) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);
 - si debba demandare all'amministrazione comunale di Gravina in Puglia, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con

particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto l'art. 1 comma. 1 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

Vista la D.G.R. 304/2006;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21.05.2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA la l.r. 44 del 14.12.2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09.10.2013.

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14.03.2013 n. 33

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di non richiedere, per le valutazioni e motivazioni di cui in narrativa, l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto "PO-FESR. Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.5. Programma stralcio di interventi di area vasta 'Murgia' - Comune di Gravina in Puglia - Via Deledda - 'Lavori di difesa dell'abitato dal rischio frane e dissesto idrogeologico codice FE2.300073 per un importo di € 1.250.000,00" proposto dal Comune di Gravina in Puglia, quale beneficiario del finanziamento, a condizione che si osservino le prescrizioni di cui in narrativa;
- di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "PO-FESR. Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.5. Programma stralcio di interventi di area vasta 'Murgia' - Comune di Gravina in Puglia - Via Deledda - 'Lavori di difesa dell'abitato dal rischio frane e dissesto idrogeologico codice FE2.300073 per un importo di € 1.250.000,00" nel Comune di Gravina in Puglia ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera a.viii) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n. 134 del 15.10.2013);
- di demandare all'amministrazione comunale di Gravina in Puglia, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, in considerazione delle priorità

connesse alla natura delle opere da realizzare, richiamata in premessa, in virtù dei finanziamenti assegnati dalla Regione Puglia nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse II Linea 2.3. "Area vasta Murgiana";

- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Gravina in Puglia, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica",

- al Servizio "Assetto del territorio" (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità),

- alla Provincia di Bari, al Corpo forestale (Coordinamento provinciale di Bari) per quanto eventualmente di competenza;

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
